

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SAVONA
Ufficio Procedure Concorsuali
DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice

visto il ricorso proposto da QUINZIO ROBERTO in data 14 luglio 2025 (depositato in data 24 luglio 2025) con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa di concordato minore in relazione a debiti personali nonché in relazione ai debiti da esso maturati quale socio amministratore della società in nome collettivo "Buffet della Stazione s.n.c.", esercente attività di bar a Finale Ligure (SV), società attiva fino al 2013 ma formalmente cancellata solo nel gennaio 2022 per iniziativa dell'esponente;

vista la documentazione allegata;

sentito il proponente e l'OCC;

constatato che la domanda è corredata:

- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;

constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII; rilevato inoltre:

che il Sig. Quinzio risulta essere attualmente socio accomandatario di una società commerciale (la Bar Grifone S.a.s. di Roberto Quinzio & C.);

che al riguardo, con riferimento ai requisiti di ammissibilità dello stesso alla presente procedura minore di cui agli artt. 2 comma 1 lettera c) e 74 CCII, va rilevato: 1) che dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi della Bar Grifone S.a.s. di Roberto Quinzio & C. può desumersi che la stessa non supera i limiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) per l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale (dimodochè va allo stato ritenuto che anche il Sig. Quinzio non sia assoggettabile a tale procedura quale socio illimitatamente responsabile della detta S.a.s.); 2) che dal bilancio al 31.12.2024 e dal bilancio al 31.7.2025 pare

allo stato potersi desumere che i creditori della società Bar Grifone S.a.s. di Roberto Quinzio & C. trovino adeguate garanzie delle proprie posizioni creditorie (oltre che negli utili annualmente realizzati dalla società, anche) nel patrimonio societario, ciò che induce (allo stato) a ritenere che la proposta di concordato minore avanzata dal ricorrente consenta di mantenere un equilibrio tra la debitoria personale che con essa il Sig. Quinzio intende regolare (composta per l'appunto da debiti del solo Sig. Quinzio Roberto) e le posizioni dei creditori della Bar Grifone S.a.s. di Roberto Quinzio & C. (posizioni che costituiscono debiti non solo della società, ma anche del Sig. Quinzio, che ne risponde con il proprio patrimonio personale – sia pure in via meramente sussidiaria - in quanto socio illimitatamente responsabile);

**DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA
PRESENTATA DA QUINZIO ROBERTO**

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblica della proposta, del piano e del presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30;
ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 CCII per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; con l'avvertenza che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta

elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 10 CCII saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

INVITA l'OCC a riferire al Giudice immediatamente l'esito delle votazioni.

Savona, 12/11/2025

Il Giudice

Dott. Davide Atzeni